


Publicato il 10/09/2020

N.00433 ~~2020~~ REG.PROV.CAU.
N. 00851/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 851 del 2020, proposto da

l, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Pernechele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura
uffici non costituiti in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Padova, Questura Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'accertamento

previa adozione nelle more di misure cautelari, anche monocratiche,
del silenzio inadempimento di parti resistenti in relazione all'istanza presentata avente ad oggetto l'obbligo da parte della PA di ripristinare le misure di accoglienza nei confronti della ricorrente, con conseguente ordine alle Amministrazioni

Resistenti di concludere con un provvedimento espresso, il procedimento volto al ripristino delle misure di accoglienza; salva la nomina di un Commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia della PA sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato da codesto Tribunale, ponendo i conseguenti costi a carico di questa; dichiarare la fondatezza della pretesa sostanziale relativamente all'istanza di ripristino immediato delle misure di accoglienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, inoltrata in data 29 aprile 2020, cui ha fatto seguito la corrispondente diffida inoltrata in data 24-06-2020.

Con condanna alle spese, e con rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in proprio favore gli onorari non riscossi e le spese anticipate ex art. 93 c.p.c.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Padova e di Questura Padova;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto che, stante la peculiarità della vicenda e tenuto, comunque, conto del rito conseguente all'attivazione di un ricorso avverso il silenzio ex art. 117 CPA, sussistono i presupposti per disporre le misure cautelari, chieste dalla ricorrente, maggiormente idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso avverso il silenzio;

considerato, pertanto, che, come già evidenziato nel decreto presidenziale

monocratico n. 378/2020 e tenuto conto di tutti gli aspetti che hanno connotato la vicenda in esame, ivi compresi i rallentamenti procedurali dovuti all'emergenza sanitaria, vada tutt'ora assicurata e mantenuta la tutela provvisoria con affidamento temporaneo della ricorrente alla struttura di accoglienza, come peraltro già posto in essere dalla Prefettura di Padova (cfr. nota Prefettura del 3.9.2020), fino alla definizione del merito del giudizio;

ritenuto che le spese e della presente fase del giudizio, stante la evidente peculiarità della vicenda, possano essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Accoglie la richiesta di misure cautelari nei termini di cui in motivazione e fissa per la trattazione di merito del ricorso la Camera di Consiglio del 4 novembre 2020.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità la parte ricorrente o altri soggetti coinvolti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Alessio Falferi, Consigliere, Estensore

Mara Spatuzzi, Referendario

L'ESTENSORE
Alessio Falferi

IL PRESIDENTE
Alessandra Farina